



**CITTÀ DI ARONA**  
PROVINCIA DI NOVARA

Verbale di deliberazione n. **95**  
del **CONSIGLIO COMUNALE**

Seduta pubblica ordinaria di 1<sup>a</sup> convocazione

**27 dicembre 2022**

**OGGETTO**  
**IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA IMU ANNO 2023 - CONFERMA ALIQUOTE**

L'anno duemilaventidue, addì ventisette del mese di dicembre alle ore 11:38 in Arona nella sede del Palazzo Civico in modalità mista, convocato con le formalità di legge, si è riunito il Consiglio Comunale nelle persone dei Signori:

	Pres.	Ass.		Pres.	Ass.
MONTI Federico - Sindaco	X				
GUSMEROLI Alberto	X		ZONCA Nicola		X
MAZZA Monia Anna	X		CASAZZA Davide		X
GRASSANI Marina	X		MAZZARI Denise	X	
FURFARO Antonio	X		TORELLI Carla	X	
D'ALESSANDRO Monica	X		BUTTA' Roberto	X	
CAIRO Ferruccio	X		CAVANNA Camillo	X	
TEMPORELLI Valentina	X		ED DOUMI Nezha		X
BONETTI Paola	X		D'IPPOLITO Pietro	X	

Consiglieri assegnati al Comune: n. 16.

E' presente l'Assessore esterno, Dott.ssa Chiara Maria Autunno.

Partecipa il Segretario Generale Dr. Agostino CARMENI, nonché, tramite videoconferenza, i Consiglieri Buttà e Cavanna.

Assume la presidenza il Presidente del Consiglio, Dr. Ferruccio Cairo, che, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.

## **OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA IMU ANNO 2023 - CONFERMA ALIQUOTE**

L'Assessore On. Alberto Gusmeroli relaziona in merito al presente provvedimento unitamente ai punti 7 e 8 dell'odierno ordine del giorno, più in particolare relativi a *“APPROVAZIONE NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE: SEZIONE STRATEGICA 2023 - 2025 SEZIONE OPERATIVA 2023-2025”* (Del.C.C. n. 96 del 27/12/2022) e *“APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2023-2025 E RELATIVI ALLEGATI”* (Del.C.C. n. 97 del 27/12/2022), depositati in atti e comunque contenuti nella loro definitiva formulazione nel resoconto di seduta (ai sensi dell'art. 28 del vigente Regolamento Interno del Consiglio Comunale).

\*\*\*\*\*

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Visto l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il quale dispone che *«a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783»*;

Vista la disciplina inerente l'IMU, contenuta nei commi da 739 a 783 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

Vista in particolare i commi da 748 a 755 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 recanti la disciplina delle aliquote,

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 11 del 29 maggio 2020, con la quale è stato approvato il regolamento comunale dell'IMU per le annualità d'imposta a partire dal 2020;

Visti, in particolare, gli art. 6 e 7 del regolamento comunale dell'IMU, contenenti la definizione di «abitazione principale» e l'art. 21 disciplinante i «Beni Merce»;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 4 del 12 febbraio 2022 con la quale sono state approvate le aliquote e le detrazioni dell'IMU per l'annualità 2022;

Visto l'art. 8, comma 1, e l'art. 9, comma 9, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;

Visto altresì l'art. 13, commi da 1 a 12-ter e 13-bis, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Visto in particolare l'art. 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 il quale dispone che a decorrere dall'anno di imposta 2012, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei Comuni sono inviate, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e, comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza, al Ministero dell'economia e delle finanze- Dipartimento delle Finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 20 luglio 2021 con il quale sono state stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al predetto comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono state fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime;

Visto l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale stabilisce che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da*

*norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;*

Visto l'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 che stabilisce che le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno; ai fini della pubblicazione, il Comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente,

Visto l'art. 1, comma 756 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, a mente del quale, a decorrere dall'anno 2021, i Comuni, in deroga all'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, sentita la Conferenza Stato città ed autonomie locali;

Visto l'art. 1, comma 757, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 a mente del quale che in ogni caso, anche se non si intenda procedere alla diversificazione delle aliquote, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa; la delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti previsti dalla legge;

Considerato che, con la Risoluzione 18 febbraio 2020, n. 1/DF, il Ministero dell'economia e delle finanze ha chiarito che le disposizioni previste dai commi 756 e 757 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 si applicano a decorrere dall'anno d'imposta 2021 e che il decreto previsto dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 non è stato ancora adottato né è stata data attuazione a quanto stabilito dal successivo comma 757 del medesimo articolo;

Considerato che l'art. 1, comma 751, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha stabilito che «*fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento. I comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU*»;

Considerato che l'art. 1, comma 755, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha previsto che, a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i Comuni, con espressa deliberazione del Consiglio Comunale pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del MEF, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima nella misura aggiuntiva massima dello 0,08%, ossia fino all'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui all'art. 1, comma 677, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui all'art. 1, comma 28, della legge 28 dicembre 2015, n. 208; i Comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento;

Considerato che, con deliberazione del Consiglio comunale n. 84 del 28 dicembre 2018 avente ad oggetto "TASI – Tassa sui Servizi Indivisibili Anno 2019 – Conferma delle Aliquote vigenti", sono state determinate le aliquote per l'anno 2019 e la maggiorazione di cui di cui all'art. 1, comma 28, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

Valutate le esigenze finanziarie dell'ente per l'anno 2023 e preso atto del gettito IMU previsto per l'annualità 2023;

Ritenuto opportuno confermare, per l'anno 2023, le aliquote dell'IMU già approvate per l'anno 2022 come di seguito riportate:

ALIQUOTA 6,00 per mille da applicare alle abitazioni principali classate in categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze;

ALIQUOTA 11,40 per mille da applicare a tutti gli immobili diversi dalle abitazioni principali e relative pertinenze e ad alle aree edificabili;

ALIQUOTA 8,40 per mille da applicare alle seguenti casistiche:

- alle unità immobiliari adibite o da adibirsi ad abitazione principale, ad esclusione delle relative pertinenze, concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il 1° grado (genitori/figli), anche in assenza di contratto registrato. Il beneficio decorre dall'anno successivo a quello in cui si è verificata la condizione e soltanto a seguito di presentazione di dichiarazione di variazione, e deve essere attestato dalla residenza e dimora dell'utilizzatore dell'unità concessa;
- alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale regolarmente assegnate dall'Agenzia Territoriale per la Casa;
- alle unità immobiliari locate che si sono liberate e rese sfitte nel corso dell'anno d'imposta e successivamente locate come prima abitazione con regolare contratto di locazione registrato, con obbligo di dichiarazione di variazione; l'agevolazione si applica anche alle unità immobiliari non locate e successivamente concesse in locazione come prima abitazione con regolare contratto di locazione registrato, con obbligo di dichiarazione; detta agevolazione non si applica in presenza di una mera prosecuzione di un contratto già in essere, disdetto e nuovamente stipulato anche per interposta persona;
- alle unità immobiliari abitative oggetto di interventi di trasformazione e di installazione di impianti a fonte rinnovabile per la produzione di energia elettrica o termica per uso domestico con obbligo di dichiarazione. L'agevolazione è riconosciuta unicamente a quegli interventi soggetti a permesso di costruire;

ALIQUOTA ZERO da applicare ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

ALIQUOTA ZERO da applicare alle unità immobiliare locate con contratto concordato o concesse in comodato gratuito a soggetti segnalati dai servizi socio-assistenziali del comune, previa comunicazione degli stessi servizi all'ufficio tributi;

Dato atto che l'art. 20 del regolamento IMU, nel disciplinare le agevolazioni, stabilisce che:

- alle unità immobiliari adibite o da adibirsi ad abitazione principale, ad esclusione delle relative pertinenze, concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il 1° grado (genitori/figli), anche in assenza di contratto registrato, si applica l'aliquota dell'8,4 per mille. Il beneficio decorre dall'anno successivo a quello in cui si è verificata la condizione e soltanto a seguito di presentazione di dichiarazione di variazione, e deve essere attestato dalla residenza e dimora dell'utilizzatore dell'unità concessa;
- alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale regolarmente assegnate dall'Agenzia Territoriale per la Casa si applica l'aliquota agevolata pari all'8,4 per mille;
- alle unità immobiliari locate che si sono liberate e rese sfitte nel corso dell'anno d'imposta e successivamente locate come prima abitazione con regolare contratto di locazione registrato, si applica l'aliquota agevolata pari all'8,4 per mille con obbligo di dichiarazione di variazione; detta agevolazione si applica anche alle unità immobiliari non locate e successivamente concesse in locazione come prima abitazione con regolare contratto di locazione registrato, con obbligo di dichiarazione; detta agevolazione non si applica in presenza di una mera prosecuzione di un contratto già in essere, disdetto e nuovamente stipulato anche per interposta persona;

- limitatamente alle unità immobiliari abitative oggetto di interventi di trasformazione e di installazione di impianti a fonte rinnovabile per la produzione di energia elettrica o termica per uso domestico, si applica, per una durata massima di tre anni l'aliquota dell'8,4 per mille con obbligo di dichiarazione. L'agevolazione è riconosciuta unicamente a quegli interventi soggetti a permesso di costruire;
- alle unità immobiliari locate con contratto concordato o concesse in comodato gratuito a soggetti segnalati dai servizi socio-assistenziali del comune, previa comunicazione degli stessi servizi all'ufficio tributi, si applica l'aliquota agevolata pari allo 0,00 per mille;
- ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, si applica l'aliquota agevolata pari allo 0,00 per mille;

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica espresso, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 dal Segretario Generale – Dirigente Settore 1°;

Acquisito il parere favorevole di regolarità contabile da parte della Responsabile di posizione organizzativa in ruolo presso il servizio di "Gestione risorse finanziarie ed assicurazioni" in esecuzione dell'atto di organizzazione n. 4/2022;

Ravvisata, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera f), la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;

Visto lo Statuto Comunale;

## **DELIBERA**

**1.** di determinare le aliquote dell'Imposta Municipale Propria (IMU), per anno 2023, nella seguente misura:

**ALIQUOTA 6,00 per mille** da applicare alle abitazioni principali classate in categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze;

**ALIQUOTA 11,40 per mille** da applicare a tutti gli immobili diversi dalle abitazioni principali e relative pertinenze e a alle aree edificabili;

**ALIQUOTA 8,40 per mille** da applicare alle seguenti casistiche:

- a. alle unità immobiliari adibite o da adibirsi ad abitazione principale, ad esclusione delle relative pertinenze, concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il 1° grado (genitori/figli), anche in assenza di contratto registrato. Il beneficio decorre dall'anno successivo a quello in cui si è verificata la condizione e soltanto a seguito di presentazione di dichiarazione di variazione, e deve essere attestato dalla residenza e dimora dell'utilizzatore dell'unità concessa;
- b. alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale regolarmente assegnate dall'Agenzia Territoriale per la Casa;
- c. alle unità immobiliari locate che si sono liberate e rese sfitte nel corso dell'anno d'imposta e successivamente locate come prima abitazione con regolare contratto di locazione registrato, con obbligo di dichiarazione di variazione; l'agevolazione si applica anche alle unità immobiliari non locate e successivamente concesse in locazione come prima abitazione con regolare contratto di locazione registrato, con obbligo di dichiarazione; detta agevolazione non si applica in presenza di una mera prosecuzione di un contratto già in essere, disdetto e ristipulato anche per interposta persona;
- d. alle unità immobiliari abitative oggetto di interventi di trasformazione e di installazione di impianti a fonte rinnovabile per la produzione di energia elettrica o termica per uso domestico con obbligo di dichiarazione; l'agevolazione è riconosciuta unicamente a quegli interventi soggetti a permesso di costruire;

ALIQUOTA ZERO da applicare ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

ALIQUOTA ZERO da applicare alle unità immobiliare locate con contratto concordato o concesse in comodato gratuito a soggetti segnalati dai servizi socio-assistenziali del comune, previa comunicazione degli stessi servizi all'ufficio tributi;

2. di determinare la detrazione da applicare all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, fino a concorrenza del suo ammontare, in € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

3. di dare atto che le aliquote e detrazioni hanno effetto e decorrenza dal 1° gennaio 2023;

4. di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al vigente regolamento comunale recante la disciplina dell'IMU, approvato con la deliberazione del Consiglio comunale n. 11 del 29 maggio 2020

5. di dare atto che l'applicazione delle aliquote come sopra stabilite comporta un gettito stimato per l'anno 2023 di € 4.559.792 già decurtato delle quote di alimentazione del fondo di solidarietà comunale presunte alla data odierna ex. 1 c. 448 L. 232/2016, gettito che risulta iscritto alla tipologia 1.101 Imposte tasse e proventi assimilati piano finanziaio di V livello "E.1.01.01.06.001 - Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione" del Bilancio finanziario di previsione 2023-2025 es. 2023 in corso di predisposizione;

5. di incaricare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente delibera e del regolamento in oggetto al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 1 comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. con le modalità stabilite nello specifico decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, richiamato in detta norma;

Successivamente;

Attesa l'urgenza di provvedere;

Visto l'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;

### **DELIBERA**

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile in quanto atto propedeutico alla predisposizione del bilancio di previsione pluriennale triennio 2023 – 2025.

FOGLIO PARERI RELATIVO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AVENTE IL SEGUENTE OGGETTO:

<b>IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA IMU ANNO 2023 - CONFERMA ALIQUOTE</b>
---

Numero proposta: 93/2022

**PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA**

ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147 bis comma 1 del T.U. n. 267/2000

Favorevole

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Firmato digitalmente da Agostino Carmeni in data 14/12/2022

\*\*\*\*\*

**PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE**

ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147 bis comma 1 del T.U. n. 267/2000

Favorevole

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Firmato digitalmente da Anna Maria Silvia Bodio in data 14/12/2022







Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
Dr. Ferruccio CAIRO  
*firmato digitalmente*

IL SEGRETARIO GENERALE  
Dr. Agostino CARMENI  
*firmato digitalmente*

-----